

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI SABATO 26 FEBBRAIO 1972

Presidenza del Presidente CAROLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione ed approvazione:

« Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (1700-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 495
	496
PERRINO	496

La seduta ha inizio alle ore 12,10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Argiroffi, Caroli, Chiariello, Colella, De Falco, De Leoni, Del Nero, Gatti Caporaso Elena, Menchinelli, Minella Molinari Angiola, Orlandi, Perrino, Picardo, Pinto, Scarpa, Senese, Zelioli Lanzini.

Interviene il ministro della sanità Valsecchi.

COLELLA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (1700-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla

bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

In qualità di relatore io stesso illustrerò alla Commissione le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati ai due articoli.

All'articolo 1 è stato aggiunto un comma con il quale si provvede ad aumentare del 100 per cento l'indennità di abbattimento, già prevista all'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, per i proprietari di non più di dieci capi di bestiame, al momento dell'esecuzione delle prove diagnostiche di identificazione di animali infetti.

All'articolo 2 è stato modificato il primo comma, estendendo l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento al 1972, con una conseguente maggiore incidenza sugli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Su dette modificazioni non sembra necessario dilungarsi ulteriormente, in quanto appaiono chiare e nel contenuto e nell'intento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E R R I N O . Desidero esprimere talune perplessità in merito al comma aggiuntivo introdotto all'articolo 1 dalla Camera dei deputati. Peraltro, poichè molto probabilmente ci troviamo alla scadenza di questa legislatura e dato che l'attesa del provvedimento è vivissima da parte del mondo degli allevatori, sono indotto ad esprimere voto favorevole, nonostante tali perplessità.

Noi tutti siamo al corrente dell'opera svolta dal Ministero della sanità in questi ultimi anni per la difesa e l'aumento del patrimonio zootecnico e particolarmente del patrimonio bovino. Nel corso della discussione, già svolta sull'argomento in questa stessa sede, noi tutti auspicammo che il Ministero rivolgesse particolare attenzione anche ad altri settori della zootecnia, che ebbi specificatamente ad indicare; mi pare però che il comma aggiuntivo introdotto dalla Camera non si ispiri alle finalità della politica del settore nel senso da noi auspicato. Chiarisco il mio pensiero: la legge n. 33 del 1968 prevedeva per gli allevatori, fino al limite di dieci capi bovini,

un'indennità maggiorata rispetto a quella prevista per gli allevatori di una maggiore quantità di bestiame, ma detta maggiorazione era contenuta nella misura del 20 per cento; la Camera, invece, ha ritenuto, non so con quale criterio, di elevare tale maggiore indennità dal 20 al 100 per cento. Orbene, io temo che questa misura possa, anzichè incrementare, ridurre gli allevamenti bovini; infatti è facile immaginare che chi alleva 12, 15 capi, nella prospettiva di non poter beneficiare in caso di bisogno della maggiorazione del 100 per cento, possa essere indotto a ridurre il suo allevamento entro il limite dei 10 capi. Lo stesso onorevole Ministro — al quale colgo l'occasione per rivolgere un augurio di feconda operosità — che è di una zona in cui l'allevamento bovino è molto intenso, può facilmente comprendere che il mio rilievo è fondato su serie preoccupazioni.

Per concludere: desidero che la mia osservazione rimanga agli atti, ma il mio voto sarà favorevole per le circostanze particolari in cui ci troviamo e per non deludere la viva attesa del mondo degli allevatori.

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 1 non sono stati modificati. La Camera dei deputati ha introdotto un quinto comma, aggiuntivo, di cui do lettura:

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è così modificato:

« Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 100 per cento ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

12^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1972)

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 modificato dalla Camera dei deputati:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1971 e 1972, mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale Dott. BRUNO ZAMBIANCHI